31.3.2011 A7-0329/001-028

EMENDAMENTI 001-028

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Brian Simpson

A7-0329/2010

Statistiche europee sul turismo

Proposta di regolamento (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Qualsiasi valutazione della competitività dell'industria del turismo dell'Unione europea, la quale occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri *e* per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione, richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica.

Emendamento

(2) Qualsiasi valutazione della competitività dell'industria del turismo dell'Unione europea, la quale occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri, per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione, richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica nonché dei benefici per le economie nazionali degli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) *L'esigenza*, *al* fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie europee sulla base del

Emendamento

(6) *Al* fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie europee sulla base del quadro

quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, di migliorare la disponibilità, la completezza e l'esaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.

internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, mostrando gli effetti di quest'ultimo sull'economia e sull'occupazione, l'esigenza di migliorare la disponibilità, la completezza e l'esaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.

Motivazione

È importante assicurare che l'elaborazione di statistiche sul turismo contribuisca a una migliore comprensione delle implicazioni socioeconomiche del settore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di determinare la partecipazione degli anziani e degli altri pensionati, dei giovani, delle persone disabili e delle famiglie in difficoltà ai programmi sviluppati dall'Unione nel campo del turismo sociale, è opportuno che la Commissione raccolga dati statistici su tale tipo di turismo; in questo modo la Commissione e gli Stati membri potranno adottare, sulla base delle fluttuazioni di tali dati, le misure necessarie per migliorare la partecipazione al turismo delle categorie sopra citate.

Motivazione

Le statistiche sociali sul turismo dovrebbero far parte delle statistiche europee sul turismo; esse sono necessarie al fine di valutare e sviluppare i programmi turistici per le categorie interessate al turismo sociale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Nel produrre statistiche europee a norma del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e di Unione devono fornire statistiche sui fondi utilizzati da ciascuno Stato membro in relazione al settore del turismo, evidenziando in particolare l'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Motivazione

Il turismo svolge un ruolo importante nella coesione economica e sociale. Sebbene gli Stati membri utilizzino in modi diversi i fondi dell'UE per il turismo, i dati statistici faciliteranno il confronto tra i risultati nei vari Stati membri e quelli corrispondenti alle migliori pratiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione e i termini di trasmissione dei dati,

Emendamento

(15) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, gli allegati e i termini di trasmissione dei dati. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti,

Motivazione

La delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati dovrebbe essere limitata a elementi non essenziali del regolamento. Le tematiche considerate, le informazioni richieste e il campo di osservazione dovrebbero essere soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(m bis) "visite in giornata": le visite effettuate dai viaggiatori al di fuori del loro ambiente abituale nell'arco di una singola giornata per scopi turistici e/o ricreativi.

Motivazione

Ai fini dell'analisi delle diverse dinamiche dei flussi, necessaria alla corretta formulazione delle politiche di settore e delle strategie aziendali, è necessario distinguere nella raccolta dei dati statistici il movimento dei turisti veri e propri da quello di chi si sposta in giornata da un luogo all'altro per ragioni diverse, soprattutto nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 9 *al fine di modificare le* definizioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche alle definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di garantirne la conformità con le raccomandazioni internazionali.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

La possibilità di modificare le definizioni mediante atti delegati dovrebbe essere soggetta a restrizioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le

(d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni da stabilire a cura della Commissione mediante atti delegati. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 9. caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni *definite nell'allegato II*, *sezione 3*.

Motivazione

Il tipo di dati sulle visite in giornata che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbe, come per tutte le altre categorie, essere definito nell'allegato del regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste nonché il contenuto degli allegati.

Emendamento

2. Per tener conto degli sviluppi economici e sociali la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche agli allegati del presente regolamento. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

La delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati dovrebbe essere limitata a elementi non essenziali del regolamento. Le tematiche considerate e le informazioni richieste dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di definire il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche delle visite in giornata.

Emendamento

5. Il campo di osservazione per i dati richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) relativi alle caratteristiche delle visite in giornata è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente, salvo diversa

indicazione nella sezione 3 dell'allegato II.

Motivazione

Il campo di osservazione per le visite in giornata dovrebbe essere definito dal regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia. Si propone quale emendamento a parte una nuova sezione 3 dell'allegato II.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare il campo di osservazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il campo di osservazione dovrebbe essere definito dal regolamento anziché mediante la procedura di comitatologia.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Studi pilota

1. La Commissione elabora un programma in virtù del quale gli Stati membri realizzano studi pilota relativi allo sviluppo di conti satellite del turismo che mostrino gli effetti del turismo sull'economia e l'occupazione.

2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, che pondera attentamente i benefici della disponibilità dei dati rispetto ai costi della rilevazione e all'onere di risposta che essa comporta.

- 3. Ove tali risultati evidenzino la necessità di compilare tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo, la Commissione adotterà gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la presentazione di una proposta legislativa, per affrontare adeguatamente la questione.
- 4. La Commissione elabora un programma in virtù del quale gli Stati membri possono realizzare studi pilota su base volontaria, al fine di sviluppare un sistema per la compilazione di dati che mostri gli effetti del turismo sull'ambiente.

Motivazione

L'articolo introduce disposizioni riguardanti la futura compilazione di conti satellite del turismo, che consentiranno comparazioni accurate del settore del turismo con gli altri settori in termini di effetti sull'economia e l'occupazione. Inoltre, esso prevede studi pilota relativi alla misurazione dell'impatto ambientale del turismo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Relazione di valutazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle statistiche elaborate in base al presente regolamento e della relativa pertinenza.

Motivazione

L'attuazione del regolamento dovrebbe essere oggetto di relazioni periodiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 9 *al fine di modificare i* termini di trasmissione di cui al paragrafo 4.

Emendamento

5. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e sociali, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11, modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

6. Per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Ove si proceda a una revisione della procedura legislativa, essa deve essere completata entro il 30 settembre dell'anno di entrata in vigore. Qualora la revisione del regolamento sia completata dopo il 30 settembre, il primo periodo di riferimento è rinviato di un anno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di

cui all'articolo 2, paragrafo 2, *all'articolo* 3, *paragrafo 1, lettera d)*, all'articolo 3, paragrafo 2, *all'articolo 4, paragrafi 5 e 6*, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per *una durata indeterminata*.

cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da...*. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 10.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni. Inoltre, la delega dovrebbe essere limitata nel tempo (con una proroga automatica in caso di mancata revoca).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, *all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)*, all'articolo 3, paragrafo 2, *all'articolo 4, paragrafi 5 e 6*, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata *in qualunque momento* dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione che ha avviato una

2. L'istituzione che ha avviato una

^{*} GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega *informa l'altro organo legislativo* e la Commissione, *al massimo un mese* prima di prendere una decisione definitiva, *specificando i poteri delegati* che *potrebbero* essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega *si adopera per informarne l'altra istituzione* e la Commissione *entro un termine ragionevole* prima di prendere una decisione definitiva, *indicando il potere delegato* che *potrebbe* essere oggetto di revoca e le relative motivazioni

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di *un mese*.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di *due mesi*.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

Emendamento

2. Se allo scadere *del* termine *di cui al paragrafo 1* né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, *quest'ultimo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data *in esso indicata*.

L'atto delegato può essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del citato termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, *quest'ultimo* non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato *entro il termine di cui al paragrafo 1, esso* non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo a quello relativo alla delega di poteri provvisoriamente concordato dalle istituzioni.

Emendamento 22

mediche, ecc.)

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 5 – lettere da a d

Testo della Commissione

Emendamento

a) Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo

b) Motivo personale/privato:

- visita ad amici e parenti c) Motivo personale/privato: altro (ad esempio, pellegrinaggio, cure
- d) Motivo di lavoro o professionale

- a) Motivo personale/privato
- b) Motivo di lavoro o professionale

Motivazione

Sono giustificate solo le categorie motivo personale/privato e motivo di lavoro o professionale,

altrimenti non è possibile classificare con certezza i vari tipi di turismo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Mezzo di trasporto *principale*

8. Mezzo di trasporto *per il viaggio da e* verso la destinazione turistica e per la mobilità durante il soggiorno nella stessa

Emendamento 24

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) Aereo (volo o altri servizi aerei)

a) Aereo (*servizi di* volo, *di linea o charter*, o altri servizi aerei)

Emendamento 25

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) Bicicletta (combinata o no con un altro mezzo di trasporto; privata o a noleggio)

Motivazione

È opportuno che i dati che gli Stati membri devono fornire tengano conto della crescente diffusione del turismo in bicicletta e siano anche idonei a consentire confronti intra-UE dell'impatto ambientale di questo settore del turismo e dei suoi effetti economici per le piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) Accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PMR), compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle

Emendamento 27

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 – Parte A – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il vitto

Annuale

Motivazione

Durante le vacanze le spese nelle strutture di ristorazione sono molto più comuni che nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un dato che rappresenta una voce di spesa importante per i turisti e che dovrebbe essere incluso nell'elenco delle variabili da raccogliere, così come avviene nell'allegato sulle visite in giornata.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Allegato II – Sezione 2 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 2 bis

Visite in giornata

- A. Variabili da trasmettere
- 1) Numero di visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente di 15 anni o più.
 2) Spese sostenute nel corso di visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dalla popolazione residente di 15 anni o più, rilevando separatamente: trasporti, acquisti, ristoranti, altro.
 B. Disaggregazione
- 1) La variabile di cui alla lettera A(1) è ripartita nel modo seguente (classificazione incrociata):
 paese di destinazione delle visite in giornata: domestico, outbound (riferendo separatamente almeno tutti i paesi limitrofi e i paesi di destinazione che coprono il 90% del numero totale di visite outbound in giornata);
 finalità delle visite in giornata: privata, professionale;

- solo per le visite in giornata a finalità privata, sesso del visitatore: uomo, donna; solo per le visite in giornata a finalità privata, fascia d'età del visitatore: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più.
 2) Le variabili di cui alla lettera A(2) sono ripartite nel modo seguente:
- paese di destinazione delle visite in giornata: destinazione domestica, outbound (riferendo separatamente almeno tutti i paesi limitrofi e i paesi di destinazione che coprono il 90% del numero totale di visite outbound in giornata);
- finalità delle visite in giornata: privata, professionale.
- C. Periodicità
- 1) Le variabili e disagreggazioni di cui alle lettere A(1) e B(1) sono trasmesse annualmente, indicando separatamente i quattro trimestri dell'anno civile precedente.
- 2) Le variabili e disagreggazioni di cui alle lettere A(2) e B(2) sono trasmesse ogni tre anni, indicando separatamente i quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il terzo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
- D. Formato per la trasmissione dei risultati
- 1) Numero di visite in giornata (variabili e disaggregazioni quali definite nelle sezioni A(1) e B(1))

Destinazione	Finalità professionale Totale	Finalità privata													
		Uomo						Donna							
		<1	15-	25-	35-	45-	55-	65 o		15-	25-	35-	45-	55-	65 o
		5	24	34	44	54	64	più	<15						più
Domestica															
Outbound da															
1 a n															
Altra															
destinazione															
outbound															

Ciascuna cella della tabella si riferisce al numero di visite in giornata svolte da residenti di 15 anni o più durante il periodo di riferimento.

La categoria in corsivo, "minori di 15 anni", è facoltativa.
La riga "Outbound da 1 a n" deve essere sostituita da "n" righe per contenere il numero di destinazioni outbound da indicare separatamente secondo la definizione di cui alla lettera B.
Devono essere trasmesse tabelle separate per ciascun trimestre dell'anno di riferimento.

2) Spese sostenute durante le visite in giornata (variabili e disagregazioni quali definite alle lettere A(2) e B(2))

Destinazione		Final	ità professio	onale	Finalità privata							
	Numero di visite in giornata		Totale	spese		Numero di visite in giornata	Totale spese					
		Trasporti	Acquisti	Ristoranti	Altro		Trasporti	Acquisti	Ristoranti	Altro		
Domestica												
Outbound da 1 a n												
Altra destinazione outbound												

La riga "Outbound da 1 a n" deve essere sostituita da "n" righe per contenere il numero di destinazioni outbound da indicare separatamente secondo la definizione di cui alla lettera B.

Devono essere trasmesse tabelle separate per ciascun trimestre dell'anno di riferimento.

Motivazione

La sezione precisa i dati che gli Stati membri sono tenuti a fornire in relazione alle visite in giornata. Originariamente era contenuta nel progetto della Commissione, ma poi quest'ultima ha ritenuto preferibile definire gli aspetti in questione mediante atti delegati.